



IVA

Operazioni con dipendenti senza split payment

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

L'[**articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972**](#), contiene la **disciplina Iva della cd. "scissione dei pagamenti"** o split payment, secondo cui per le operazioni effettuate **verso alcuni soggetti** (tipicamente pubblici) **l'Iva è addebitata per rivalsa**, ma viene assolta dal **soggetto cessionario o committente**. In questo contesto, la [**Circolare n. 27/E/2017**](#) ha fornito i chiarimenti in relazione a tale disciplina, ed in questo contributo si focalizza l'attenzione sulle **operazioni effettuate nei confronti di dipendenti di soggetti "split"**. In primo luogo, è necessario ricordare che il regime di scissione dei pagamenti richiede necessariamente **l'emissione di una fattura**, mentre è in ogni caso **escluso laddove l'operazione sia certificata con ricevuta o scontrino fiscale**, ovvero con **fattura semplificata** di cui all'[**articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972**](#).

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate dedica un paragrafo della [**circolare n. 27/E/2017**](#) alle **operazioni effettuate nei confronti dei dipendenti della PA** o di una delle società destinatarie del regime in questione (controllate dalla PA o quotate al FTSE MIB). In tal caso, l'Agenzia distingue **due ipotesi**:

- la fattura è emessa **direttamente nei confronti del dipendente**, nel qual caso **il regime di scissione dei pagamenti non si applica**, in quanto il destinatario dell'operazione non rientra tra quelli interessati dal regime;
- la fattura è emessa **direttamente nei confronti del datore di lavoro** (PA, società controllata o società quotata), nel qual caso l'Agenzia precisa che **"non dovrà essere pagata al fornitore l'IVA relativa all'operazione resa in favore del dipendente. La PA e Società, infatti, dovrà versare tale imposta all'Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti"**.

La distinzione proposta dall'Amministrazione finanziaria, pur condivisibile dal punto di vista tecnico, impatta in maniera **rilevante nella gestione dei rimborsi spese ai dipendenti** che si recano in trasferta in esecuzione di un incarico attribuito dal datore di lavoro. Più in particolare, **se tali soggetti anticipano la spesa** e richiedono al datore di lavoro **il rimborso a più di lista**, la scissione dei pagamenti **non impatta in alcun modo**, posto che **i documenti a supporto della richiesta di rimborso della spesa sono intestati direttamente al dipendente** e



spesso non sono documentati da fattura, bensì da **scontrino o ricevuta fiscale** (documenti comunque idonei per la deduzione del rimborso in capo al datore di lavoro).

Tuttavia, spesso accade che il dipendente sia munito di carta di credito aziendale (soprattutto coloro che svolgono mansioni commerciali), nel qual caso è corretto che **il documento sia intestato direttamente al datore di lavoro**, nel cui interesse il dipendente è in trasferta. In tale ipotesi, se la spesa sostenuta (tipicamente spese di vitto e alloggio) è **documentata da fattura** si rende applicabile il **regime di split payment**, con la conseguenza che il dipendente **non dovrà corrispondere al fornitore l'Iva**.

È del tutto evidente che lo stesso si troverà in difficoltà con la controparte (tipicamente l'esercente del ristorante o dell'albergo) a **giustificare il mancato pagamento dell'imposta**, dovendo comunicare al fornitore che il proprio datore di lavoro rientra nei soggetti destinatari dello split payment. È pur vero che è onere del cedente (o del prestatore) **verificare che l'acquirente o committente rientri negli elenchi dei soggetti destinatari**, ma è facilmente intuibile la difficoltà operativa di svolgere tale verifica in presenza di operazioni quali le somministrazioni di **alimenti o bevande o le prestazioni alberghiere**.

Al contrario, se l'operazione è **certificata da scontrino**, ricevuta o fattura semplificata, si **evita l'applicazione della scissione dei pagamenti**, anche se l'operazione è pagata direttamente dalla società (con carta di credito in possesso del dipendente). Come già detto, infatti, l'assenza di fattura **non impedisce la deduzione del costo in capo al datore di lavoro**.